

 <b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	
<b>DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE e FORESTALI</b>	
Servizio Corpo forestale regionale	corpoforestale@regione.fvg.it tel + 39 0432 555111 fax + 39 0432 555332 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

protocollo n.        **№ 2 7 7 0 7**  
 riferimento  
 allegato  
 Udine,        **3 1 MAR. 2014**

Alle Stazioni Forestali

**LORO SEDI**

e, p.c.

Alla Struttura stabile centrale per l'attività di  
 prevenzione sugli incendi boschivi

Alla Struttura stabile centrale per la materia  
 ambientale

Alle Unità periferiche di organizzazione territoriale

**LORO SEDI**

Agli Ispettorati Agricoltura e Foreste

**LORO SEDI**

oggetto: Accensione fuochi e legge regionale 5/2014. Nuove disposizioni.

Si porta a conoscenza del personale che la Regione ha approvato una nuova norma in materia di accensione fuochi contenuta nella legge regionale 5/2014, pubblicata sul BUR del 31 marzo 2014 e che entrerà in vigore il giorno successivo, 1 aprile 2014.

Tale norma, contenuta nell'articolo 2 della legge regionale 5/2014 introduce un nuovo comma all'articolo 16 della legge regionale 9/2007 prevedendo che:

**3 ter. Ferme restando le disposizioni regionali in materia di antincendio boschivo, è ammesso il reimpiego nel ciclo colturale di provenienza dei residui ligno-cellulosici derivanti da attività selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), da potature, ripuliture o da altri interventi agricoli e forestali, previo rilascio, triturazione o abbruciamento in loco, entro 250 metri dal luogo di produzione, purché il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale, tramite distribuzione, come sostanze concimanti o ammendanti e lo spessore del materiale distribuito non superi i 15 centimetri nel caso della triturazione e i 5 centimetri nel caso delle ceneri.**

Alla violazione delle modalità esecutive previste dalla norma in esame, si applica una **sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro**, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione spetta allo scrivente Servizio.

Restano, in ogni caso ferme, le sanzioni previste dal Piano antincendio qualora gli interventi siano effettuati nelle aree in cui mantiene la sua vigenza, pertanto laddove vi sia la violazione della norma di cui alla legge regionale 5/2014 oltre a quelle previste dal Piano, si applicheranno entrambe le sanzioni.

Ciò significa che **le Stazioni in indirizzo sono nuovamente tenute a ricevere le comunicazioni per accensione fuochi nelle zone sottoposte al Piano**, purché le medesime abbiano una durata commisurata all'intervento da effettuare e comunque temporalmente

limitata. Non si ritengono, pertanto, accoglibili le comunicazioni aventi durata superiore al tempo strettamente necessario all'effettuazione delle operazioni di abbruciamento (es. non sono accoglibili le comunicazioni aventi durata annuale).

La nuova norma detta alcune modalità applicative che è opportuno siano **riportate nelle prescrizioni alla comunicazione per accensione fuochi** quali, in particolare:

**“abbruciamento in loco, nel ciclo colturale di provenienza, e nel rispetto delle seguenti modalità esecutive: reimpiego entro 250 metri dal luogo di produzione e spessore delle ceneri distribuite sul terreno non superiore a 5 centimetri”.**

Preme, peraltro, evidenziare che, nel caso in cui la combustione riguardi materiali diversi da quelli indicati nella nuova norma (ed. es. cartoni, bancali, o altro...), rimangono valide le disposizioni di cui alla precedente nota prot. 15764 del 26 febbraio u.s. in materia di accensione fuochi e di cui si riporta per comodità la tabella riepilogativa delle specifiche fattispecie.

<b>smaltimento illecito di rifiuti art. 256, comma 1 D.lgs. 152/2006</b>	<b>combustione illecita di rifiuti art. 256 bis D.lgs. 152/2006</b>
Presupposto: attività di smaltimento in assenza di autorizzazione (ivi compreso l'abbruciamento)	Presupposto: appicare il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato in aree non autorizzate
Sanzione rifiuti non pericolosi: arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2600€ a 26.000€	Sanzione rifiuti non pericolosi: reclusione da 2 a 5 anni
Sanzione rifiuti pericolosi: arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2600€ a 26.000€	Sanzione rifiuti pericolosi: reclusione da 3 a 6 anni

Si ricorda, inoltre, che la nuova norma non riguarda i fuochi tradizionali (pignarui, seime, fuochi di S. Giovanni), per i quali vigono sempre le disposizioni già date ed in particolare che sono esclusi dal campo di applicazione dei rifiuti, laddove assieme al materiale legnoso non vi sia materiale inquinante o altro materiale per il quale vi sia l'obbligo o l'intenzione di disfarsi.

Cordiali saluti

Il Direttore del Servizio  
dott. Massimo Stroppa

